

Processo telematico

Così come stabilito dalla legge di stabilità (L. 228/2013 che è intervenuta sul decreto legge 179//2012, art. 16 bis) “a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.” L'obbligo riguarda perciò anche i consulenti tecnici nominati dal Giudice. Gli strumenti indispensabili per il “Consulente Tecnico telematico” sono il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di una firma digitale.

Sarà il Consiglio Nazionale, in base ai dati che questa articolazione aggiorna e comunica ogni mese, a provvedere alla trasmissione degli indirizzi di posta elettronica certificata al Ministero di Giustizia in modo tale che essi siano inseriti nel Reginde, ovvero nel Registro Informatico degli Indirizzi elettronici. A tale scopo è ovviamente indispensabile che chi si sia dotato di un indirizzo pec diverso da quelli forniti a titolo gratuito da questo Ordine, abbia cura di comunicarcelo. I consulenti dovranno poi provvedere singolarmente a dotarsi di firma elettronica.